

IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

in persona dei sigg.ri Magistrati:

DOTT. EMMANUELE AGOSTINI	PRESIDENTE
DOTT. DAVIDE RIZZUTI	GIUDICE DELEGATO EST.
DOTT. ANTONIO ALBENZIO	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

vista la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenuta nel ricorso ex art. 161 depositato in data 6-12-2018, VI co., L.F., depositato da CROTONE SVILUPPO S.P.A. IN HOUSE PROVIDING IN LIQUIDAZIONE;

esaminati i documenti depositati dalla ricorrente;

verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f.;

considerato che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta il collegio ritiene maggiormente opportuno, per le finalità proprie della procedura, disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura e, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;



P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, 1.fall.;

1. ASSEGNA termine alla società ricorrente fino al 29-1-2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
2. NOMINA commissari giudiziali l'avv. Luca Alberto Tricoli e il dott. Aldo Siniscalchi i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 1.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. AUTORIZZA la società ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182 quinquies co. 3 1.fall., alla prosecuzione dei rapporti bancari in essere in conformità alle finalità e a quanto richiesto nel corpo del ricorso (c/c. di appoggio);
4. DISPONE che la ricorrente:
 - 4.1. entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice delegato, della somma di € 7.500,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura per questa fase;
 - 4.2. entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
 - una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla Situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;
 - una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano,



nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

- l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso;
- gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla istante (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;

5. DISPONE che i commissari giudiziali, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, depositino relazione informativa e, ove ravvisino la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferiscano immediatamente al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

6. SEGNALA:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall. e l'autorizzazione concessa al mantenimento del rapporto per l'incasso di crediti;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;



e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero in sede.

Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresе la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Così deciso in Crotone in data 1-10-2021

Il Giudice delegato
Dott. Davide Rizzuti

il Presidente
Dott. Emmanuele Agostini

